

MESSAGGIO NO. 129 /2012

**CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE MENDRISIO E DINTORNI
– ADEGUAMENTO STATUTO ALLA NUOVA LCCOM**

Al Lodevole Consiglio Comunale di Mendrisio,
Signori Presidente e Consiglieri,

Con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione l'adeguamento dello statuto del Consorzio depurazione acque Mendrisio e dintorni alla nuova Legge sul consorzio dei Comuni.

PREMESSE – L'ESIGENZA DI UNA NUOVA LEGGE SUI CONSORZI DI COMUNI

La precedente Legge sul consorzio dei Comuni, approvata dal Gran Consiglio il 21 febbraio 1974 ed entrata in vigore il 1. giugno 1975, ha accompagnato per decenni l'attività dei Consorzi attivi sul territorio cantonale.

La collaborazione intercomunale è nata per sopperire alle carenze di enti locali sottodimensionati in rapporto agli oneri amministrativi, tecnici e finanziari dei servizi pubblici di competenza dell'Autorità comunale.

Per quanto i Consorzi abbiano in tutti questi anni sopperito egregiamente allo svolgimento di determinati compiti a cui i Comuni non erano in grado di far fronte singolarmente, da tempo e da più parti, sia a livello comunale sia parlamentare, erano giunte sollecitazioni a metter mano alla legge.

Con Messaggio n. 6164 del 20 gennaio 2009 il Governo ha proposto una nuova Legge sul consorzio dei Comuni in sostituzione di quella del 1974. Ciò tenendo segnatamente conto delle suggestioni emerse dai lavori della Sottocommissione della legislazione con l'obiettivo:

- di garantire ai Comuni consorziati un primario e più incisivo controllo sull'attività del Consorzio;
- di migliorare il funzionamento dei Consorzi;
- di dotare gli stessi di adeguati strumenti di controllo finanziario;
- di aprire la possibilità di modalità organizzative interne diverse rispetto alla forma usuale.

Il 22 febbraio 2010 il Gran Consiglio ha approvato la nuova Legge sul consorzio dei Comuni. Il Consiglio di Stato ha pubblicato in data 2 marzo 2011 il nuovo testo di legge sul Bollettino ufficiale e la sua entrata in vigore è stata fissata per il 1. settembre 2011.

1. INTRODUZIONE

Secondo gli intendimenti del Legislatore la nuova Legge sul Consorzio dei Comuni del 2010 (LCCom) ha l'obiettivo di fornire ai Comuni strumenti di controllo dei Consorzi più incisivi e di migliorarne il funzionamento.




La LCCom prescrive i principi organizzativi e di funzionamento fondamentali del nuovo Consorzio di Comuni in una cinquantina di articoli di legge. Il Consorzio di Comuni, corporazione di diritto pubblico, ben si distingue da altre forme organizzative di diritto privato, quali le Associazioni, le Fondazioni, le Società anonime, ecc.

Nondimeno la nuova forma consortile, con l'intento di correggere taluni meccanismi della vecchia Legge sul consorzio dei Comuni e di velocizzare i processi decisionali, si avvicina per certi aspetti ai soggetti di diritto privato. Ad esempio il funzionamento del Consiglio consortile è radicalmente mutato: secondo le nuove disposizioni il diritto di voto di ciascun Comune sarà infatti esercitato attraverso un unico rappresentante comunale che eserciterà un numero di voti predefinito nello statuto.

2. SCHEMI ILLUSTRATIVI

Schema 1: organi consortili e loro composizione secondo la nuova legge






Dallo schema esposto si evince che gli organi consortili sono ora così composti: il Consiglio consortile da un solo rappresentante per Comune; in Delegazione consortile i delegati (che non possono più essere scelti tra i membri del Consiglio consortile) sono al massimo 5.

I conti consortili sono esaminati obbligatoriamente dall'organo di controllo esterno (revisore) che prepara un rapporto all'attenzione della Delegazione, dei Municipi e dei Rappresentanti.

I Municipi possono chiedere verifiche ed informazioni puntuali all'organo di revisione e impartiscono le istruzioni di voto al proprio rappresentante. E' conseguentemente abrogata la Commissione della gestione.

Schema 2: iter di adeguamento degli statuti di un Consorzio esistente



Dallo schema esposto si evince che per i Consorzi esistenti la Delegazione deve procedere all'elaborazione di una bozza di nuovo statuto valutando la modalità più opportuna per coinvolgere i Municipi consorziati. Il preavviso del Consiglio consortile vale solo per l'adeguamento alla nuova legge, in seguito ulteriori modifiche dello statuto saranno sottoposte direttamente ai Legislativi comunali (cfr. art 10 LCCom).

3. ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA DI NUOVO STATUTO

La Delegazione del CDAM ha istituito nel giugno 2011 un'apposita commissione di lavoro per lo studio del nuovo statuto. Tenuto conto della volontà della Delegazione di permettere agli enti attualmente convenzionati di entrare a far parte del CDAM (Arogno, Bissone, Brusino Arsizio, Maroggia, Melano, Meride e Rovio) sono stati sentiti i Municipi dei sette Comuni ticinesi (quindi senza il Comune di Clivio) per sondare il loro interesse ad entrare nel nostro Consorzio. Ad eccezione del Comune di Bissone, che ha espresso il desiderio di mantenere uno statuto giuridico di Comune convenzionato, gli altri sei Municipi hanno aderito positivamente alla proposta formulata dalla Delegazione.

In un primo incontro plenario nell'agosto del 2011, tutti i Comuni ed enti coinvolti sono stati informati dell'iter procedurale in corso e delle basi legali da applicare per l'adozione del nuovo statuto.



In data 6 dicembre 2011 la SEL, su istanza della Delegazione consortile, ha concesso una proroga fino al 31 marzo 2013 per il mantenimento degli statuti in vigore e la permanenza in carica degli organi consortili del CDAM, riservandosi l'adozione di ulteriori decisioni, a dipendenza del decorso della riorganizzazione del Consorzio e della procedura aggregativa che vede coinvolti i Comuni di Mendrisio, Besazio, Ligornetto e Meride.

Le elezioni comunali per la costituzione della nuova Mendrisio sono state fissate per il 14 aprile 2013. Si rileva come si verrebbe a creare una situazione anomala relativa alla permanenza in carica, per un breve periodo, dei rappresentanti e supplenti dei Comuni in fase di aggregazione. Infatti nella seduta costitutiva della nuova Città si dovrà procedere alla nomina dei nuovi delegati.

Visto quanto sopra, con e-mail del 12 ottobre 2012 la SEL ha confermato che la nomina del rappresentante e del suo supplente per la Città di Mendrisio deve avvenire in occasione della seduta costitutiva della Città (maggio 2013). Il Consorzio a sua volta potrà indire la seduta costitutiva per designare la Delegazione consortile solo dopo la ratifica degli statuti e una volta comunicati i nominativi dei rappresentanti compresi quelli della nuova Città.

Con il presente messaggio si proporrà pertanto unicamente l'approvazione dello statuto.

Lo statuto attuale del CDAM risale al 1. marzo 1979. Particolarmente difficile e poco opportuno sarebbe pertanto stato procedere unicamente ad un adeguamento di singoli articoli. L'apposita commissione ha deciso pertanto di elaborare un nuovo statuto adottando il modello redatto appositamente dalla Sezione degli enti locali.

La prima bozza di statuto è stata allestita per l'inizio del 2012, ha poi dovuto e potuto essere rivista e corretta a seguito delle modifiche della LCCom intervenute lo scorso maggio 2012 con particolare riferimento all'art. 29 Finanziamento investimenti consortili.

Nei mesi seguenti il gruppo di lavoro ha pertanto redatto il documento conclusivo, poi approvato dalla Delegazione consortile nella sua seduta del 18 luglio 2012. Tale documento è stato inviato ai Comuni coinvolti e discusso con tutti i rappresentanti in una riunione plenaria durante il mese di agosto 2012. La versione definitiva è quindi stata ratificata dalla Delegazione consortile in data 20 settembre 2012 e preavvisata dal Consiglio Consortile in occasione della sua seduta del 24 ottobre 2012.

4. STATUTO

4.1 CAPO I - GENERALITÀ

4.1.1 Comuni consorziati e comprensorio consortile

Il **Consorzio depurazione acque Mendrisio e dintorni (CDAM)** si estenderà in futuro ai Comuni di Arogno, Besazio, Brusino Arsizio, Castel San Pietro, Ligornetto, Maroggia, Melano, Mendrisio, Meride, Novazzano, Riva San Vitale, Rovio e Stabio. Successivamente all'aggregazione di Mendrisio, Besazio, Ligornetto e Meride prevista per il prossimo aprile 2013, i Comuni consorziati saranno dieci. Per i Comuni di Arogno, Castel San Pietro e Novazzano l'attività è limitata ai quartieri allacciati al consorzio. Il CDAM può svolgere servizi per terzi pubblici e privati, anche fuori comprensorio, purché compatibili con gli scopi statutari. Attualmente tali servizi sono erogati al Comune di Bissone ed al Comune italiano di Clivio.



4.1.2 Scopo

Scopo del CDAM è quello di progettare, costruire e gestire gli impianti di raccolta, depurazione e smaltimento delle acque residuali, il trattamento e smaltimento dei fanghi ed infine la valorizzazione della biomassa e produzione di energia.

4.2 CAPO II – ORGANI DEL CONSORZIO

4.2.1 Consiglio consortile

Le competenze del Consiglio consortile sono definite nell'art. 7 dello statuto:

- a) esamina e approva i conti preventivi e consuntivi del Consorzio;
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione consortile;
- c) autorizza le spese di investimento;
- d) provvede alle nomine di sua competenza e, annualmente, a quella del suo Presidente;
- e) decide le opere consortili sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;
- f) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni consortili;
- g) adotta, modifica, sospende e abroga i regolamenti consortili;
- h) autorizza la Delegazione a intraprendere, a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative;
- i) esercita tutte le competenze che non sono espressamente conferite dalla Legge ad altro organo.

Il Consiglio consortile sarà composto da un solo rappresentante per Comune, designato dai Legislativi comunali su proposta dei Municipi (art. 15 cpv. 1 e 2 LCCom). Il Consiglio consortile avrà quindi un numero di membri corrispondente al numero dei Comuni facenti parte del Consorzio.

Può essere designato rappresentante del Comune qualsiasi cittadino con diritto di voto (municipali, membri dei Legislativi, funzionari comunali anche non domiciliati nel comprensorio, terzi). In caso di impedimenti o assenza del rappresentante, il supplente, anch'esso designato dal Legislativo comunale, può partecipare alla seduta in sua sostituzione (art. 15 cpv. 1 LCCom).

Ogni Comune attraverso il proprio rappresentante esercita in Consiglio consortile un numero di voti in proporzione alla sua popolazione residente permanente (art. 12 statuto).

Con il cpv. a) dell'art. 12 è stata però introdotta la condizione che nessun Comune può avere la maggioranza assoluta dei voti. I voti eccedenti sono decurtati e ridistribuiti tra i restanti Comuni.

Tale dispositivo deriva dall'art. 16 cpv. 3 LCCom che permette una deroga a tale principio unicamente in via del tutto eccezionale. Infatti non ha senso e verrebbe meno lo spirito che sta alla base del Consorziamento tra Comuni, se un unico membro può decidere da solo. In tal caso si dovrebbero privilegiare altre forme di collaborazione intercomunale.

Tale norma viene quindi applicata alla Città di Mendrisio che si vede assegnata, sul totale dei 100 voti previsti dallo statuto, solo 50 voti rispetto ai 55 che scaturiscono dalla formula aritmetica (vedi tabella).



CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE MENDRISIO E DINTORNI DISTRIBUZIONE DEI VOTI PER COMUNE

Comuni	Popolazione residente permanente al 31.12.2010		Voti per comune
	abitanti	%	
Arogno	953	3.71%	4
Brusino Arsizio	425	1.65%	2
Castel San Pietro	152	0.59%	1
Maroggia	557	2.17%	2
Melano	1'306	5.08%	6
Mendrisio	<u>14'213</u>	<u>55.27%</u>	50
<i>Besazio</i>	601	2.34%	
<i>Ligornetto</i>	1'713	6.66%	
<i>Mendrisio</i>	11'582	45.04%	
<i>Meride</i>	317	1.23%	
Novazzano	534	2.08%	2
Riva San Vitale	2'490	9.68%	11
Rovio	745	2.90%	3
Stabio	4'341	16.88%	19
	25'716	100.00%	100

4.2.2 Coinvolgimento e informazione dei Comuni

In materia di investimenti per realizzazioni di opere pubbliche sono state rafforzate le modalità di coinvolgimento dei Comuni: progetti definitivi, preventivi e piano di finanziamento delle opere consortili vanno sottoposti ai Municipi con un preavviso di almeno 4 mesi dalla seduta di Consiglio consortile (art. 13 statuto - art. 35 cpv. 1 LCCom). Ciò è un presupposto essenziale per il controllo dei Comuni perché i Municipi possano impartire l'istruzione ai delegati per le decisioni in Consiglio consortile. E' conseguentemente stato abrogato il vecchio art. 33 della vecchia legge che prescriveva per le opere consortili un preavviso (di 6 mesi) non vincolante da parte dei Legislativi comunali.

I conti preventivi e consuntivi sono inviati ai Municipi ed ai rappresentanti comunali almeno due mesi prima della seduta (artt. 23 e 24 statuto). La Commissione della gestione è abrogata ed è sostituita da un organo di revisione esterno obbligatorio (art. 22 statuto - art. 26 LCCom).

L'organo di controllo invia il proprio rapporto ai Municipi almeno un mese prima della seduta (art. 24 statuto - art. 34 cpv. 2 LCCom). I Municipi direttamente (o per il tramite del rappresentante comunale) possono chiedere informazioni all'organo di controllo come pure alla Delegazione in ogni momento (artt. 34 cpv. 3 e 35 cpv. 3 LCCom), ed istruire il rappresentante sull'accettazione o meno dei conti.

Per quanto attiene agli altri oggetti di competenza decisionale del Consiglio consortile (art. 17 LCCom), la relativa documentazione va sottoposta dalla Delegazione ai Municipi almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile (art. 13 statuto - art. 35 cpv. 1 LCCom).



I rappresentanti in Consiglio consortile agiscono secondo le istruzioni impartite dai rispettivi Municipi e redigono un resoconto annuale al loro indirizzo. I Legislativi possono revocare i rispettivi rappresentanti, riservato il diritto dei Municipi di decidere la sospensione temporanea; in tal caso partecipa il supplente (art. 14 statuto - art. 16 LCCom).

4.2.3 Deleghe dal Consiglio consortile alla Delegazione consortile

Giusta l'art. 17 cpv. 3 LCCom sono delegabili alla Delegazione consortile decisioni in materia di: spese di investimento (lett. c), opere consortili (lett. e), acquisizioni, donazioni, permuta, affitti, alienazioni o cambi di destinazioni di beni consortili (lett. f), vertenze giudiziarie (lett. h) ed altre competenze non espressamente conferite dalla legge ad altro organo (lett. i). Questo nuovo articolo segue i disposti della LOC in ambito di delega ai Municipi (art. 13 cpv. 2 LOC) e vuole essere uno strumento per una gestione più snella dell'ente pubblico.

I Comuni devono dunque precisare nello statuto il margine di autonomia che intendono eventualmente concedere alla Delegazione con i relativi limiti di spesa. A questo proposito la Delegazione ha considerato i limiti previsti dall'art. 5a RALOC che prevedono per Comuni da 20'000 a 50'000 abitanti (il comprensorio del consorzio supera attualmente i 25'000 abitanti residenti permanenti) un limite di CHF 200'000.-- per singolo oggetto ed ha previsto di introdurre una delega sino ad un importo massimo per oggetto di CHF 150'000.-- e comunque un limite annuo complessivo di CHF 300'000.--.

Per quanto concerne le spese correnti non preventivate è stabilita una delega per un importo annuo complessivo di CHF 50'000.-- (limite previsto dal RALOC per Comuni da 20'000 a 50'000 abitanti - CHF 80'000.--).

4.2.4 Delegazione consortile

La Delegazione consortile si compone di 5 membri. Nessun Comune potrà avere la maggioranza assoluta dei membri. Può essere nominato membro della Delegazione consortile qualsiasi cittadino domiciliato e avente diritto di voto nel comprensorio consortile, esclusi i rappresentanti dei Comuni in Consiglio consortile (art. 17 statuto).

La Delegazione è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva. Presidente e Vice Presidente sono eletti dalla Delegazione al suo interno a scrutinio segreto nella sua seduta costitutiva (art. 18 statuto).

Le competenze della Delegazione sono enumerate all'art. 19 dello statuto:

- a) allestisce ogni anno il conto preventivo e consuntivo;
- b) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei contributi di enti pubblici e ai finanziamenti pervenuti da altre fonti;
- c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;
- d) cura l'esecuzione dei regolamenti consortili;
- e) nomina il segretario consortile e gli impiegati del Consorzio;
- f) designa l'organo di controllo esterno giusta l'art. 22;
- g) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso, secondo le norme della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e successive modifiche.



4.3 CAPO III – TENUTA DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO ESTERNO

4.3.1 Tenuta dei conti

La tenuta dei conti è eseguita secondo le modalità previste dalla LOC, dal RgfLOC e dalle direttive emanate dalla Sezione degli enti locali (art. 21 statuto).

4.3.2 Organo di controllo esterno

Gli artt. 26, 32 e 34 LCCom prevedono un controllo finanziario più approfondito, introducendo il supporto obbligatorio di un organo di controllo esterno, che opera secondo i disposti previsti per i Comuni (art. 171 a cpv. 2 LOC, nonché la Direttiva dipartimentale del 16 gennaio 2009).

L'organo di controllo è incaricato di esaminare i conti consuntivi e la tenuta della contabilità. Esso deve inviare il proprio rapporto ai Municipi almeno un mese prima della seduta di approvazione dei conti consuntivi (art. 24 cpv. 2 statuto - art. 34 cpv. 2 LCCom).

4.3.3 Piano finanziario

I Consorzi devono dotarsi di un piano finanziario secondo le norme della Legge organica comunale (art. 25 statuto - art. 32 LCCom). La Delegazione consortile dovrà trasmettere copia del piano finanziario almeno due mesi prima della seduta di Consiglio consortile in cui viene discusso.

4.4 CAPO IV – FINANZIAMENTO

4.4.1 Modalità di finanziamento

Il finanziamento del consorzio è garantito dai Comuni, da tasse e contributi per servizi forniti a terzi e da sussidi di enti pubblici (art. 26 statuto). La partecipazione alle spese di gestione e di investimento deve tenere debitamente conto delle disposizioni della Legge federale sulla protezione della acque (LPAc) del 24 gennaio 1991 e delle norme del capo II della Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 (LALIA) del 2 aprile 1975.

4.4.2 Spese di gestione corrente

Gli artt. 3a e 60a della LPAc sanciscono il principio di causalità dei costi e quindi del relativo finanziamento. Lo statuto prevede pertanto la suddivisione dei costi di gestione sulla base delle quantità di acque di scarico prodotte dai singoli Comuni o utenti. Viene inoltre ribadito il concetto di "tipo di acque di scarico prodotte" introducendo un articolo specifico per le acque derivanti dalle industrie.



Se per le acque derivanti dalle economie domestiche (ed utenti equiparabili alle stesse economie domestiche per carico inquinante) è prevista una ripartizione della spesa sui Comuni e sugli utenti in base al consumo di acqua risultante dalle letture dei contatori, per le acque industriali è previsto il monitoraggio dei carichi inquinanti ed una fatturazione separata che tenga conto del carico inquinante rispetto ai parametri fissati dalla SPAAS e dalla specifica direttiva della VSA (Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque) (artt. 27-28 statuto).

4.4.3 Spese di investimento

Anche le spese di investimento devono essere suddivise nel rispetto dei disposti della LPAc. L'art. 29 dello statuto prevede pertanto che le spese di investimento vengano finanziate ed ammortizzate direttamente dal Consorzio. Il riparto sui Comuni avviene sulla base di una ponderazione di tre elementi:

- acqua potabile erogata dai singoli Comuni – ponderazione 60%;
- popolazione residente permanente – ponderazione 20%;
- indice di forza finanziaria – ponderazione 20%.

La quota di partecipazione percentuale alle spese di investimento viene calcolata annualmente. In questo modo viene rispettato il principio di causalità stabilito dalla LPAc. Il finanziamento delle opere consortili per la Città di Mendrisio, in base ai parametri su esposti corrisponde al 57.80%.

CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE MENDRISIO E DINTORNI
CHIAVE DI RIPARTO PER IL FINANZIAMENTO DELLE OPERE CONSORTILI

Comuni	Criteri causali		Forza finanziaria		Riparto su basi causali		Forza finanziaria	Finanziam. opere consortili
	Popolazione residente permanente 31.12.2010	Erogazione di acqua potabile 2010	IFF 2011-2012	IFF *	20%	60%	20%	100%
	AE	mc	IFF	popolazione residente permanente	Popolazione residente permanente 31.12.2010	Erogazione di acqua potabile 2010	IFF 2011-2012	chiave di riparto
					%	%	%	%
Arogno	953	64'761	67.41	64'241.73	3.71%	2.07%	2.45%	2.47%
Brusino Arsizio	425	40'000	80.53	34'225.25	1.65%	1.28%	1.31%	1.36%
Castel San Pietro	152	14'931	95.43	14'505.36	0.59%	0.48%	0.55%	0.51%
Maroggia	557	65'971	92.62	51'589.34	2.17%	2.10%	1.97%	2.09%
Melano	1'306	128'695	82.43	107'653.58	5.08%	4.10%	4.11%	4.30%
Mendrisio	14'213	1'802'110		1'604'616.41	55.27%	57.48%	61.28%	57.80%
Besazio	601	62'656	100.41	60'346.41	2.34%	2.00%		
Ligornetto	1'713	142'514	76.22	130'564.86	6.66%	4.55%		
Mendrisio	11'582	1'572'908	120.12	1'391'229.84	45.04%	50.17%		
Meride	317	24'032	70.9	22'475.30	1.23%	0.77%		
Novazzano	534	47'465	94.13	50'265.42	2.08%	1.51%	1.92%	1.71%
Riva San Vitale	2'490	210'184	78.39	195'191.10	9.68%	6.70%	7.45%	7.45%
Rovio	745	41'348	84.16	62'699.20	2.90%	1.32%	2.39%	1.85%
Stabio	4'341	719'689	99.82	433'318.62	16.88%	22.96%	16.55%	20.46%
	25'716	3'135'154	1142.57	2'618'306.01	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

4.5 CAPO V – NORME VARIE

4.5.1 Dipendenti consortili

L'art. 31 (art. 25 LCCom) precisa che ai dipendenti consortili sono applicabili i disposti del Titolo III Capitolo I Legge organica comunale (art. 125 e segg.).



4.6 CAPO VI – NORME TRANSITORIE

Successivamente alla ratifica da parte del legislativo consortile, dei legislativi comunali ed infine del Consiglio di Stato, il Consorzio dovrà avviare le procedure per il trapasso da parte dei Comuni di Arogno, Brusino Arsizio, Maroggia, Melano, Meride e Rovio degli impianti di raccolta e trasporto delle acque residuali elencati nel piano allegato allo statuto (esclusi quindi gli impianti e le canalizzazioni a carattere comunale).

Il CDAM diviene proprietario e si occupa quindi della gestione, manutenzione ed eventuale sostituzione di questi manufatti. Il finanziamento delle spese di investimento relative alle opere realizzate ed a quelle di competenza dei precedenti enti ancora da realizzare (come nel caso di Brusino Arsizio), rimane ad esclusivo carico dei singoli Comuni.

5. CONCLUSIONI

Il Consiglio Consortile ha preavvisato favorevolmente il testo del nuovo statuto in data 24 ottobre 2012.

In base allo schema riportato a pag. 3 del presente messaggio tocca ora ai Legislativi comunali pronunciarsi in merito.

Ricordiamo che in base alle indicazioni della SEL, la nomina del rappresentante e del suo supplente per la Città di Mendrisio, avverrà durante la seduta costitutiva del Legislativo che si terrà entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni comunali.

Fatte queste premesse confidiamo nell'approvazione di codesto On.do Consiglio.

Ci teniamo comunque a disposizione per ogni complemento d'informazione che potrà occorrere in sede di esame e discussione, mentre ci permettiamo proporvi, Signori Presidente e Consiglieri di

RISOLVERE

- 1. È approvato lo statuto del Consorzio depurazione acque Mendrisio e dintorni come da testo allegato e parte integrante del presente messaggio municipale.**

Il Messaggio viene demandato all'esame della Commissione delle Petizioni.

Con osservanza.

Per la Municipalità:

Il Sindaco:

Lic.oec.HSG C.Croci

Il Segretario:

Lic.Rer.Pol. M.Demenga

Allegato: statuto

il piano citato nello statuto, poiché di dimensione importante, rimane a vostra disposizione per la consultazione presso la Segreteria comunale.



***Statuto
del Consorzio Depurazione Acque Mendrisio e Dintorni
(CDAM)***